

Il CCNL in pillole 6 (leggere anche i relativi articoli del CCNL)

Di seguito le novità più rilevanti, riguardanti il lavoro subordinato (scrittura continuata, tempo parziale, mensilizzato, intermittente). Per tutte le materie non presenti leggere il CCNL.

Diritto d'opzione

In caso di scrittura artistica tempo parziale verticale (part time) e scrittura "mensilizzata": il diritto di opzione a favore dell'impresa, se previsto dal contratto stipulato, deve essere esercitato dall'impresa con almeno un anticipo di dieci giorni prima delle data di fine contratto. In questo caso è riconosciuta allo scritturato una maggiorazione del 20% del minimo previsto dal CCNL per tutti i giorni retribuiti della scrittura, (per gli attori: dal 1° aprile: euro 68,22 + 20% = euro 81,86. Dal 1° gennaio 2019 euro 70,17 + 20% = euro 84,20. Dal 1° gennaio 2020 euro 72,78 + 20% = euro 87,33), ovvero del compenso pattuito. Quindi la maggiorazione riguarda tutte le giornate, non solo quelle oggetto di opzione.

Allievi

Chi inizia a fare l'attore, prima di diventare professionista, deve svolgere le seguenti giornate lavorative, che comportano un versamento ENPALS:

- Se è in possesso di diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata, 100 giornate lavorative nei settori del cinema, teatro, radio e televisione;
- Per chi non ha il diploma di abilitazione 300 giornate lavorative oppure 180 giornate negli ultimi due anni nei settori cinema, teatri, radio e televisione.

Alla vecchia disposizione (un allievo ogni 9 ruoli, 2 allievi da 9 a 15 ruoli, 3 allievi da 15 a 20 ruoli, 4 allievi da 20 a 25 ruoli, 5 allievi oltre i 25 ruoli) abbiamo aggiunto, per le imprese che gestiscono scuole riconosciute, la possibilità di utilizzare allievi per prove/spettacoli per una percentuale non superiore al 25% delle giornate di lavoro di attori professionisti relative all'anno precedente. Per verificare questo dato i nominativi degli allievi scritturati saranno comunicati all'Osservatorio Nazionale. I dati relativi alle giornate lavorate durante l'anno verranno comunicate, oltre che all'Osservatorio anche alle Organizzazioni Sindacali. Per gli allievi il periodo di prova corrisponde a quello delle prove (durante il periodo di prove il licenziamento è senza preavviso).

Audizioni

Le audizioni su parte e non su parte verranno comunicate alle Organizzazioni Sindacali e all'Osservatorio Nazionale che provvederanno a darne massima pubblicizzazione.

Prove

Le giornate di prova devono essere almeno 21 (non c'è quindi più il pagamento del minimo per 1/7 delle prove. Questa novità è stata inserita perché ormai era frequente la forfeizzazione delle giornate di prova). Il pagamento per tutte le giornate di prova è pari

al minimo sindacale al quale si aggiunge il 65% della differenza tra il minimo sindacale e il compenso concordato.

Esempio:

Compenso concordato euro 183,78

Minimo a regime euro 72,78

Differenza tra il compenso concordato (183,78) e minimo (72,78) = 111,00 euro

Calcolo il 65% di 111,00 = 72,15

Paga prove: 72,78 (paga minima) + 72,15 (65% differenza compenso) = 144,93

Trasferte

L'indennità di trasferta è stata portata a 107 euro, dei quali 57 euro per il pernottamento, 25 euro per un pasto, 25 euro per il secondo pasto.

Si possono concordare le seguenti modalità:

- Tutto organizzato dall'impresa = indennità zero
- Tutto organizzato e pagato dallo scritturato = indennità 107 euro
- Pernottamento e prima colazione prenotato e pagato dall'impresa, pasti pagati dallo scritturato: indennità pari a 50 euro (25+25) (il rimborso, previa presentazione delle ricevute, si calcola come media su tutte le giornate della trasferta).
- Pernottamento e prima colazione prenotato e pagato dall'impresa: indennità di 50 euro per due pasti.

L'impresa deve garantire un mezzo di viaggio rapido e con adeguati livelli di confort.

Banca ore individuale

E' possibile accantonare le ore aggiuntive al normale orario di lavoro (vedi art. 11 del CCNL) nella banca ore individuale. Questa possibilità è volontaria e deve risultare sul contratto di scrittura. Si possono accantonare le ore straordinarie con le maggiorazioni previste (art. 12 del CCNL), o solo le ore straordinarie, percependo la maggiorazione, o si possono accantonare solo le maggiorazioni. Le maggiorazioni in caso di accantonamento vengono convertite in minuti. Queste ore accantonate vengono richieste dallo scritturato, compatibilmente con le esigenze dell'attività, per essere usufruite come permessi. In particolare per chi ha un contratto intermittente possono essere utilizzate per aumentare le giornate retribuite. Se al termine della scrittura le ore non sono state richieste/utilizzate, vengono liquidate.

Riprese televisive e radiofoniche

Il CCNL aggiunge la possibilità di concordare sia sotto il profilo normativo che quello economico un diverso trattamento delle riprese, purché si trovi l'accordo di tutta la Compagnia.



Sindacato Lavoratori Comunicazione

Pagamento del compenso

Di norma il compenso verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro i primi dieci giorni lavorativi del mese di competenza. Qualora il compenso non avvenga entro detto termine, dopo un tolleranza di 5 giorni, spettano allo scritturato gli interessi di legge maggiorati del 2%. Se l'inadempimento si protrae oltre i 15 giorni, lo scritturato può risolvere in tronco il contratto per colpa dell'impresa.

Paga minima attori scrittura continuata, parziale, mensilizzata

Dal 1° aprile 2018 euro **68,22** (Allievi euro **55,61**)

Dal 1° gennaio 2019 euro **70,17** (Allievi euro **57,20**)

Dal 1° gennaio 2020 euro **72,78** (Allievi euro **59,32**)

Nb. Nella scrittura mensilizzata il costo delle giornate lavorate è quella non inferiore al minimo, le altre giornate sono retribuite al minimo ENPALS (nel 2018 pari a euro 48,20).

Paga minima attori contratto intermittente

Dal 1° aprile 2018 euro **95,51** (Allievi euro **77,85**)

Dal 1° gennaio 2019 euro **98,24** (Allievi euro **80,08**)

Dal 1° gennaio 2020 euro **101,89** (Allievi euro **83,05**)

I compensi da lavoro autonomo sono regolati nel relativo protocollo allegato al contratto alla parte III° (vedi anche pillola n. 5)